



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - N° atto 2024000037 del 23/12/2024
IN VIGORE DAL 01/03/2025
(a seguito PDG di modifica Min. Giustizia prot. DAG.20.02.2025.0037860.U)

Regolamento

«Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento»

della Camera di Commercio dell'Emilia

iscritto al n. 70 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia

con sedi a Parma, Piacenza e Reggio Emilia



Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. “Codice della Crisi”: il D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. mm. e ii.;
 - b. “Legge”: la l. 27 gennaio 2012, n. 3;
 - c. “Regolamento”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art. 15 della Legge;
 - d. OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
 - e. «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina;
 - f. «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - g. “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi. Il ruolo di Referente non può essere delegato;
 - h. “Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del controllata del patrimonio del debitore;
 - i. “Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
 - j. “Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;
 - k. “Segreteria”: struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure e la tenuta dei fascicoli dei Gestori della crisi operanti per l’Organismo;
 - l. “Responsabile del Registro”: il responsabile della tenuta del registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.



Articolo 2

Ambito di applicazione del Regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 e al D.lgs. 14/2019, gestite dall'Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio dell'Emilia per il tramite di professionisti iscritti nell'elenco dei gestori della crisi dell'Organismo.
2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione dell'Organismo inclusi i compiti di Gestore della crisi e contiene le norme di autodisciplina.

Articolo 3

Sede dell'Organismo

L'Organismo ha sede a Parma, presso la sede legale della Camera di Commercio dell'Emilia, e presso le sedi operative di Piacenza e Reggio Emilia.

Articolo 4

Funzioni e obblighi dell'Organismo di composizione della crisi

1. L'Organismo svolge le funzioni ed assume i relativi obblighi previsti dalla legge 3/2012, dal D.M. 202/2014 e dal d.lgs. 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è in ogni caso tenuto a:
 - istituire, conservare ed aggiornare un Elenco dei Gestori della crisi ed un Registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore della crisi designato ed all'esito del procedura;
 - non accettare lo svolgimento del servizio quando risulti una situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
 - non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
 - trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
 - trasmettere al Responsabile del Registro, nei modi e termini previsti dalla legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
 - definire nel regolamento le norme di autodisciplina.



Articolo 5 **Il Referente dell'Organismo**

1. Il legale rappresentante dell'Organismo è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio dell'Emilia.
2. Il Referente dell'Organismo è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo.
3. Il Referente è nominato dalla Giunta camerale ed è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della crisi nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
4. Il Referente:
 - esegue il proprio incarico con imparzialità ed indipendenza, ex art. 2, c. 1, lett. i) del d.m. 202/2014;
 - verifica che le domande di iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo siano conformi all'art. 4 d.m. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del Registro presso il Ministero della Giustizia;
 - verifica l'assolvimento da parte dei Gestori della crisi degli specifici obblighi formativi richiesti dalla legge;
 - monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei Gestori della crisi;
 - trasmette annualmente i dati di monitoraggio statistico al Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ex art. 13 del d.m. 202/2014;
 - nomina, sostituisce e revoca i Gestori della crisi;
 - sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
 - propone al debitore il preventivo di massima del compenso dell'Organismo anche sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore nominato;
 - adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 15 del presente regolamento;
 - cura la pubblicazione annuale degli incarichi affidati ai Gestori,
 - espleta ogni altra funzione, qui espressamente non riportata, attribuitagli dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6 **La Segreteria**

1. La Segreteria dell'Organismo presta attività di supporto al Referente ed al Gestore della crisi.
2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti ed imparziali, non entrare nel merito della gestione della crisi e non svolgere alcuna attività di consulenza.
3. La Segreteria:
 - riceve le istanze e verifica la regolarità formale delle stesse e la completezza della documentazione allegata;
 - verifica l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il deposito dell'istanza;



- sottopone la domanda del debitore al Referente per l'accoglimento e la designazione del Gestore;
 - effettua l'annotazione nell'apposito registro informatico di ogni procedimento, con le indicazioni relative al numero d'ordine progressivo per ogni anno solare, dei dati identificativi del debitore, del nominativo del Gestore della crisi nominato, della durata del Procedimento e del relativo esito
 - esegue le comunicazioni e le notifiche istituzionali inerenti la procedura sino all'accettazione della nomina da parte del Gestore. Successivamente, tali adempimenti sono eseguiti direttamente dal Gestore nominato.
 - svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente.
4. i soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore.

Articolo 7 Elenco Gestori

1. L'Organismo predispone, conserva ed aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.
2. Possono partecipare alla selezione comparativa i professionisti che
 - siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8 del d.m. 202/2014;
 - siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del d.m. 202/2014
 - siano in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di Gestori della crisi;
3. Il Bando di selezione può di volta in volta prevedere ulteriori requisiti professionali e/o abilitazioni in base alle esigenze dell'Organismo.
4. La Segreteria predispone, conserva ed aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, un fascicolo, anche su supporto informatico, contenente l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti.

Articolo 8 Deposito e ricevibilità della domanda

1. Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge e dal CCII può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche sul sito web istituzionale.
2. Il debitore è responsabile della preventiva verifica della competenza territoriale dell'Organismo, fatta salva comunque, per l'Organismo, la possibilità di rifiutare la



- domanda nei casi in cui ravvisi la propria incompetenza territoriale.
3. La domanda corredata da tutta la documentazione richiesta compresa la copia della ricevuta di pagamento del primo acconto compenso, può essere depositata:
 - a) **in modalità cartacea** direttamente presso la segreteria dell'Organismo. In tal caso la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere depositata, a cura dell'istante, anche su supporto informatico;
 - b) **in modalità telematica tramite:**
 - trasmissione a mezzo PEC. In tal caso la sottoscrizione della domanda, nonché degli allegati obbligatori che necessitano di sottoscrizione, è effettuata, a pena di irricevibilità, dal debitore con firma digitale a pena di rifiuto della stessa;
 - apposito servizio on line eventualmente messo a disposizione dall'Organismo .
 4. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo l'indennità e i compensi maturati in base all'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 9

Individuazione e designazione del Gestore della crisi

1. Il Referente, con proprio atto , designa il Gestore a cui affidare l'incarico.
2. Può assumere l'incarico il professionista inserito nell'elenco tenuto dall'Organismo che sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4 del Decreto.
3. La scelta del gestore è effettuata dal Referente nel rispetto del principio di rotazione tenendo anche conto dell'esperienza maturata, del numero, e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore.
4. Il Gestore della crisi comunica a mezzo PEC, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della nomina, l'accettazione dell'incarico. Decorso inutilmente il termine per l'accettazione, è facoltà del Referente nominare un altro Gestore. Unitamente all'accettazione dell'incarico il Gestore della crisi sottoscrive e trasmette all'OCC una dichiarazione di indipendenza e quindi di non trovarsi in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità;
5. Il professionista designato non può rifiutare l'incarico salvo espresso giustificato motivo. Qualora il professionista rifiuti l'incarico per tre volte consecutive nello stesso anno è facoltà dell'Organismo di cancellarlo dal proprio elenco di Gestori della Crisi.
6. Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'OCC e del Referente tramite PEC. In caso di rinuncia, il Referente provvede tempestivamente alla sostituzione del gestore e ne informa il debitore.
7. In forza del rapporto fiduciario che lega l'Organismo al gestore, non può assumere il ruolo di Gestore il professionista che, nell'ambito della vita privata o nell'esercizio dell'attività professionale, è portatore di interessi contrari o confliggenti con quelli dell'Organismo o della Camera di commercio.



8. Il Referente, accertata l'eventuale decadenza ovvero disposta la sospensione nei casi previsti, può procedere alla sostituzione del Gestore nel rispetto delle previsioni in tema di prima nomina.

Articolo 10 **Obblighi e compensi del Gestore incaricato**

1. Il Gestore della crisi, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Regolamento e da rendere nota al Tribunale, impegnandosi altresì ad osservare le norme di autodisciplina di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
2. Per la gestione della singola procedura di sovraindebitamento il Gestore della crisi è Contitolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
3. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione. Può, rendendolo noto al Referente, avvalersi della collaborazione di propri ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere.
4. Al Gestore è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
5. Il Gestore della crisi assicura lo svolgimento dell'incarico con la diligenza professionale, correttezza e buona fede connesse alla natura dell'incarico assegnato. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico. Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento dei compiti assegnati.
6. Le prestazioni inerenti alle funzioni del Gestore della crisi possono essere svolte in forma collegiale.
7. Il Gestore della crisi, dalla data di accettazione della nomina, cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la vigente normativa affida all'OCC, quali comunicazioni, trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale al Giudice di avvenuta esecuzione del piano, incarico di liquidatore, e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - controlla nel merito la domanda presentata dal debitore all'OCC verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la non presenza di situazioni ostative all'accesso al servizio;
 - comunica al Referente gli elementi per la formulazione del preventivo di spesa ovvero la dichiarazione di non fattibilità della proposta formulata dal debitore;
 - convoca il debitore al quale chiede la documentazione necessaria, ulteriore rispetto a quella già depositata con l'istanza, al corretto e tempestivo espletamento del proprio incarico;
 - presta assistenza al sovraindebitato sulla proposta da questi formulata ai sensi dell'art. 67 CCII nell'ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure ai sensi dell'art. 76 CCII in caso di concordato minore, oppure ai sensi dell'art. 269 CCII per la liquidazione controllata;



- accerta la veridicità dei dati contenuti nella proposta di piano e nei documenti allegati e verifica la situazione debitoria del sovraindebitato. In tal senso, ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, può accedere alle banche dati in conformità all'articolo 65, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 14/2019;
 - provvede a tutte le relazioni, attestazioni e dichiarazioni previste dalla vigente normativa in capo all'OCC nell'ambito delle procedure di composizione crisi, liquidazione controllata ed esdebitazione sia nella fase pregiudiziale sia nella fase giudiziale;
 - di norma entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico redige, sottoscrive e trasmette al Referente le relazioni previste dagli articoli 68, comma 2, 76, comma 2, 268, comma 3, e 269, comma 2, 283, comma 4, del D.Lgs n. 14/2019 affinché la stessa venga trasmessa al sovraindebitato o suo domiciliatario a cura della Segreteria;
 - provvede in nome e per conto dell'OCC al deposito in Tribunale del ricorso/domanda di accesso alla procedura e ne dà comunicazione alla Segreteria OCC;
 - trasmette tempestivamente alla Segreteria OCC gli esiti delle pronunce del Giudice quali decreti di fissazione udienze, richieste di integrazioni o modifiche delle proposte di piano/accordo/liquidazione/esdebitazione presentate, decreti di omologa, dinieghi di omologa;
 - provvede ad effettuare le comunicazioni e le relazioni ai creditori nell'ambito delle proposte effettuate dal sovraindebitato e trasmette le relazioni al Giudice delegato oltre a curare le trasmissioni, comunicazioni, notifiche e pubblicazioni richieste all'inizio e nel corso dei procedimenti giudiziari;
 - vigila sull'esecuzione dei piani, risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione delle omologhe e vigila sull'esatto adempimento dei piani di ristrutturazione e di concordato minore e risolve le eventuali difficoltà sottoponendole, se necessario, al Giudice
 - cura tutti gli adempimenti previsti dal CCII a carico dell'OCC anche svolgendo i compiti del commissario giudiziale nei casi di cui all'art. 78, comma 2 bis, CCII e i compiti del liquidatore (artt. da 272 a 276 CCII);
 - relaziona tempestivamente al Referente su ogni modifica, inammissibilità, diniego di omologazione, risoluzione, revoca e cessazione dei piani e concordati omologati, nonché sulle eventuali conversioni delle procedure in liquidazione controllata o su qualsiasi problematica intervenga nel corso dell'incarico.
 - nell'ambito della procedura di esdebitazione verifica tempestivamente l'andamento del patrimonio del debitore in modo da riferirne secondo le indicazioni della normativa vigente e le indicazioni del Tribunale;
 - ex art. 15 comma 10 Legge 3/2012, distrugge la documentazione acquisita e rilascia dichiarazione di avvenuta distruzione documenti al Referente dell'OCC ed al sovraindebitato.
8. Il rapporto tra Organismo e Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione. Il compenso riconosciuto al Gestore della crisi è pari ad una quota del compenso incassato dall'Organismo secondo la seguente proporzione:
- 65% del compenso a favore del Gestore della crisi;
In caso di mancato pagamento da parte del debitore, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo da parte del Gestore della crisi che, pertanto, sin



dall'accettazione dell'incarico e del presente regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo. È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dal debitore.

- 35% del compenso a favore dell'Organismo.
9. Nella misura indicata al precedente comma 8. Il compenso del Gestore è da intendersi oltre CP e IVA se dovuti. Al Gestore compete inoltre il rimborso delle spese vive documentate e sostenute ai fini della procedura; non sono riconosciute spese forfettarie e/o generali.
 10. Il Gestore nel redigere gli atti di competenza dovrà utilizzare la modulistica eventualmente messa a disposizione dall'Organismo.

Articolo 11

Svolgimento e responsabilità della procedura

1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si svolgono in conformità alla Legge, all'CCII e del Decreto, a cura e sotto la responsabilità del Gestore, con il supporto della Segreteria.
2. L'Organismo, in fase di avvio della procedura, si assicura che il debitore abbia compreso ed espressamente accettato le finalità e la natura del procedimento di gestione della crisi, il ruolo del Gestore, gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengono nel procedimento per conto dell'Organismo.
3. L'Organismo comunica, altresì, al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo. Il preventivo comunicato dall'Organismo è sottoscritto per accettazione dal debitore.
4. Gli incontri con il Gestore possono svolgersi anche da remoto con garanzia in ordine alla certezza dell'identificazione dei partecipanti e alla sicurezza delle comunicazioni.
5. Il debitore è tenuto alla massima collaborazione ed a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e, comunque, a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico e tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla legge e dal Decreto o comunque richiesti dal Tribunale. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 16 della Legge.
6. Il debitore, inoltre, ove richiesto, si impegna a rilasciare al Gestore incaricato le seguenti deleghe: cassetto fiscale, cassetto previdenziale; centrale rischi Banca d'Italia, carichi pendenti ed estratto situazione debitoria presso Agenzia delle Entrate, Istituti ed enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
7. Nel caso di mancata cooperazione del debitore, compresi i mancati riscontri alle richieste del Gestore della crisi nei termini assegnati, che non consenta al Gestore di svolgere il proprio incarico e di predisporre le relazioni richieste in conformità alla normativa vigente, l'Organismo provvederà a comunicare al debitore la circostanza e, in mancanza di riscontro del debitore, il suo comportamento sarà inteso come rinuncia e il procedimento verrà dichiarato concluso con diritto dell'Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'OCC, oltre alle spese vive sostenute.



8. Il Gestore predispone e sottoscrive le relazioni e le attestazioni previste dalla legge e le trasmette all'Organismo per la trasmissione al debitore.
9. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'OCC, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Art. 12 Riservatezza

1. La gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dalla vigente normativa e dal Giudice. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio per Organismo è tenuto all'obbligo della riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico e a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l'esito del procedimento.
2. I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.
3. L'OCC, tramite il gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla vigente normativa, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE679/2016 e al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Tale obbligo ricade anche sul Gestore della crisi per i documenti acquisiti nello svolgimento del proprio incarico: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al debitore e all'Organismo.

Articolo 13 Indennità e compensi

1. Per l'attività di gestione della crisi il debitore è tenuto al pagamento:
 - 1.1 di un compenso all'Organismo di composizione della crisi come determinato ai sensi dell'allegato "A" al presente regolamento. In tale compenso è già compreso anche il compenso del Gestore della crisi. In caso di composizione collegiale, la quota di compenso del "gestore" sarà ripartita tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.
 - 1.2 di un'indennità forfettaria dovuta all'Organismo per spese generali pari al 15% del compenso di cui al punto 1.1.
 - 1.3 del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del servizio, sia da parte dell'Organismo che da parte del Gestore.
2. Salvo diverso accordo con il debitore, il compenso è determinato tenuto conto della quantità e della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori, dell'entità



- del passivo e dell'attivo realizzato e dei parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.
3. Il preventivo dei compensi e delle spese, provvisoriamente determinato dal Referente sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore è comunicato al medesimo per sua approvazione e accettazione.
 4. Quando l'ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori è inferiore ad € 20.000,00 il compenso minimo spettante all'Organismo è pari ad € 1.900,00 (mille novecento) oltre IVA di legge;
 5. Nella procedura di esdebitazione dell'incapiente il compenso minimo è comunque pari ad € 950,00 (novecentocinquanta) oltre IVA di legge.
 6. Al momento della presentazione della domanda, il debitore è tenuto a corrispondere un acconto nella misura di € 300,00 oltre IVA di legge.
 7. L'Organismo può chiedere al debitore ulteriori acconti fino ad importo massimo del 60% sul compenso pattuito.
 8. Il saldo del compenso e delle spese generali forfettarie dovrà essere corrisposto:
 - a. in caso di omologa da parte del Tribunale, in pre-deduzione con le modalità previste nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nella proposta di concordato minore;
 - b. in caso di mancata omologa dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle proposte di concordato minore o di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte del Tribunale, limitatamente al 60% del preventivo accettato e al netto degli acconti già versati, entro 30 giorni dal provvedimento di diniego del Tribunale.
 9. Nella procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII all'Organismo compete una somma pari al 60% del preventivo pattuito per le prestazioni rese fino al deposito della domanda in Tribunale. La somma corrisposta si considera:
 - a. in acconto laddove il Giudice dichiara aperta la liquidazione controllata e nomina quale liquidatore lo stesso OCC. In tal caso il saldo sarà corrisposto, in pre-deduzione con le modalità previste nel programma di liquidazione ;
 - b. a saldo laddove il Giudice dichiara inammissibile la domanda ovvero nomina quale liquidatore un soggetto diverso dall'OCC.
 10. Quando il debitore abbia richiesto all'Organismo solo l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3 primo periodo del D.Lgs 14/2019, il compenso è integralmente saldato al rilascio dell'attestazione richiesta.
 11. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" allegata al presente regolamento come Allegato A).

Articolo 14

Debitore incapiente

1. Le previsioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, nel caso di cui all'art. 283 del D.lgs 14/2019.



Articolo 15

Norme di autodisciplina

1. Il presente articolo individua, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 - comma 5 – del D.M. n. 202/2014, le regole di disciplina del Gestore e, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonché la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.
2. Il Gestore si obbliga a rispettare il presente regolamento nonché tutte le altre eventuali indicazioni e istruzioni impartitegli dal Referente.
3. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Decreto;
4. Il Gestore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità o neutralità.
5. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
6. In forza del rapporto fiduciario che lo lega all'Organismo, non può assumere il ruolo di gestore il professionista che, nell'ambito della vita privata o nell'esercizio dell'attività professionale, è portatore di interessi contrari o confliggenti con quelli dell'ente camerale
7. Il Gestore prende atto di quanto previsto nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss. mm. e ii.) impegnandosi a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta nello stesso previsti.
8. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso.
9. Il Gestore deve sempre agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi.
10. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a terzi senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o disposto dall'Autorità giudiziaria.
11. In caso di violazione da parte del Gestore della Legge, del Decreto, del presente regolamento, ovvero quando vengano meno i requisiti che la legge prevede come obbligatori per il Gestore, il Referente dell'Organismo contesta l'addebito, fornendo al Gestore il termine di quindici giorni esporre le proprie ragioni.
12. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il Gestore, il Referente può archiviare il procedimento ovvero irrogare una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:
 - a. La contestazione quando la violazione è di lieve entità e cioè l'incidenza dell'obbligo violato sulla procedura ovvero la condotta tenuta ovvero gli effetti derivanti da essa non presentano ripercussioni sulla procedura ovvero sono trascurabili tenuto conto degli interessi coinvolti;



- b. la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dall'attività, va da un minimo di un mese ad un massimo di sei e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi;
 - c. la decadenza, che comporta la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo, è inflitta per violazioni molto gravi, tali da rendere incompatibile la permanenza del Gestore nell'elenco. Il Gestore che non acquisisca lo specifico aggiornamento biennale previsto dal DM 202/2014, viene sospeso dall'iscrizione all'elenco. Qualora nel termine di 30 giorni dalla sospensione lo stesso non provveda alla propria regolarizzazione, interviene la decadenza.
13. Nel caso in cui la sospensione e la decadenza intervengano nel corso di un procedimento, il Referente provvede alla revoca dell'incarico e alla nomina di nuovo Gestore.
14. La decadenza e la sospensione sono comunicate dal Referente al Responsabile del Registro del Ministero della Giustizia.
15. Nel caso che il gestore venga meno ad uno degli obblighi assunti in sede di sottoscrizione del contratto l'Organismo può recedere unilateralmente dal rapporto

Articolo 16 **Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche successive all'approvazione del presente Regolamento o dei relativi allegati potranno essere effettuate con deliberazione della Giunta Camerale esclusivamente riguardo all'allegato "A": Criteri per la determinazione dei compensi. Resta ferma l'ordinaria competenza del Consiglio camerale per le altre parti.

Allegati

E' parte integrante del presente regolamento l'allegato "A": Criteri per la determinazione dei compensi



ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA

Criteria per la determinazione dei compensi

Art. 1 - Parametri

1. Il compenso all'Organismo, è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo dichiarato e, salvo diverso accordo con il debitore, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal Regolamento e dei parametri previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 come segue:
 - secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68euro;
 - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
 - secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o dal concordato minore omologati:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
2. Nella fase di avvio della procedura, e con riserva di riformulazione dello stesso in esito all'istruttoria del Gestore incaricato, il preventivo di spesa viene calcolato sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal debitore all'atto del deposito dell'istanza e pertanto sull'attivo e il passivo dichiarati dal debitore.
3. Nel caso di procedura familiare, il compenso è determinato sulla base dell'applicazione dei parametri di cui al precedente comma calcolato sulla somma delle masse attive e passive dei singoli partecipanti alla procedura e ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno.

Art.2 - Riduzioni

1. Fermi i limiti di cui all'articolo 13 del regolamento ed al successivo articolo 4 del presente allegato, in applicazione dell'art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014, i compensi determinati a norma del precedente art.1 sono ridotti nella misura del 15%.



2. In applicazione dell'articolo 283, comma 6, del D.Lgs n. 14/2019, nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

Art.3 - Spese generali e rimborsi

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre al rimborso, fatturato a parte, alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.4 - Limiti massimi e minimi

1. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a € 1.000.000 e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
Tali disposizioni non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad € 20.000,00.
2. Il compenso minimo da versare in ogni caso all'Organismo per il servizio richiesto è pari a € 1.900,00 (millenovecento) oltre IVA di legge.
3. Nella procedura di esdebitazione dell'incapiente il compenso minimo è fissato in € 950,00 (novecentocinquanta) oltre IVA di legge

Art.5 – Riduzione dei costi in relazione all'esito della procedura

1. L'Organismo può rideterminare il compenso, nel caso in cui, nel corso della procedura, si verifichi una variazione dei parametri di riferimento del debitore (es. aumento dell'attivo e/o del passivo) o emergano elementi di complessità diversi.
2. Nel caso in cui il Giudice dichiari l'inammissibilità della procedura è dovuto all'Organismo un compenso pari al 60% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
3. Nel caso in cui la proposta di concordato minore venga dichiarata ammissibile dal Giudice ma non sia approvata dai creditori, all'Organismo è dovuto un compenso pari al 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il D.M. 202/2014).
4. Nella procedura di liquidazione controllata laddove il Giudice dichiari inammissibile la domanda ovvero nomini quale liquidatore un soggetto diverso dall'OCC della Camera di commercio dell'Emilia, allo stesso è dovuto un compenso pari al 60% di quello complessivamente dovuto.
5. Quando il debitore abbia richiesto all'Organismo solo l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3- primo periodo, del D.Lgs 14/2019, è dovuto un compenso forfettario pari ad Euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge che è integralmente saldato al rilascio dell'attestazione richiesta.
6. La riduzione del compenso viene applicata anche con riferimento alla rinuncia al procedimento da parte del debitore che interviene dopo il deposito della domanda presso l'organismo, anche prima della redazione della relazione particolareggiata. In questo caso la riduzione del compenso viene quantificata nella misura degli acconti già versati, ovvero calcolata tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e dell'attività sino a quel momento compiuta.